



**COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

APPALTO N. 3/17

“RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO [POP107]”.CIG: 7284788D38- CUP: G19G15000120006

**FAQ
(Frequently Asked Questions)**

DOMANDA 1

Al punto 5.2.1 lett b) del disciplinare di gara è “richiesto pena esclusione la certificazione ISO 14001 ed in alternativa il capoverso recita "Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, Analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità , sistema di documentazione) etc.. ”

Vi chiediamo chiarimenti al testo cosà come riportato cosa si intende per "altre prove", inoltre in caso di R.T.I. la predetta certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento ?.

RISPOSTA

• Il requisito della Certificazione Ambientale deve essere presente su tutte le lavorazioni e Categorie dell'Appalto in oggetto, in quanto ai sensi dell'allegato 2, punto 2.1.1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/01/2017, è obbligatorio per la partecipazione agli appalti pubblici di ristrutturazione edifici, mentre, sempre ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale allegato 2 punto 1, “le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente documento per il 100% del valore a base d'asta.”

La Certificazione Ambientale quindi deve essere posseduta da tutti gli O.E partecipanti alla gara.

• Cosa si intende per “altre prove” è appunto chiarito nella stessa frase da voi riportata “misure equivalenti (equivalenti a quelle che determinano le certificazioni di cui all'allegato 2, punto 2.1.1, Verifica: primo paragrafo, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/01/2017) in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica

ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
 - sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - preparazione alle emergenze ambientali e risposta
- Come indicato all'allegato 2, punto 1.1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/01/2017, "ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 50/2016 recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024),"